



# SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

## *Segreteria Nazionale*

S.N. – Prot. Nr. 04 / 2024

Roma, 11 gennaio 2024

Al Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

**Prefetto Vittorio Pisani**

Pec: [dipps002.0000@pecps.interno.it](mailto:dipps002.0000@pecps.interno.it)

- R o m a -

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio Centrale Ispettivo

**Ufficio di Vigilanza per la Sicurezza sul luogo di lavoro**

Pec: [dipps022.0300@pecps.interno.it](mailto:dipps022.0300@pecps.interno.it)

- R o m a -

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,  
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

**Servizio Polizia Ferroviaria**

Direttore D.ssa Francesca Monaldi

Pec: [dipps012.0200@pecps.interno.it](mailto:dipps012.0200@pecps.interno.it)

- R o m a -

Al Ministero dell'Interno

**Ufficio per le Relazioni Sindacali**

Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

Pec: [dipps001.1000@pecps.interno.it](mailto:dipps001.1000@pecps.interno.it)

- R o m a -

Alla c.a. degli organi di stampa

**OGGETTO: Polfer Reggio Calabria, gravi violazioni D.Lgs. 81/2008.**

**- Richiesta di urgente ispezione ministeriale -**

Questa Organizzazione Sindacale **SNAP** ha appreso che da un paio di anni ed, inusualmente, presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria è stata istituita una segreteria dell'organizzazione

**RECAPITO MAIL CERTIFICATA:** [snap@pecaruba.it](mailto:snap@pecaruba.it)

**RECAPITO MAIL:** [snap.nazionale@gmail.com](mailto:snap.nazionale@gmail.com)

**SEDE LEGALE:** via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma

**RECAPITO TELEFONICO:** +39 339 4830512



# SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

sindacale siulp.

Detta segreteria ha trovato sede in un **ex magazzino in uso all'U.T.L.** che era utilizzato per lo stoccaggio di cancelleria, apparecchiatura elettronica, ect., peraltro, **ubicato in zona interdetta al personale**, come espressamente indicato con cartello, poiché sito nelle vicinanze della Centrale Operativa Compartimentale e degli uffici del settore operativo, **zone ritenute sensibili per l'importanza e delicatezza delle informazioni trattate.**

Per far spazio a predetta segreteria, il materiale ivi custodito è stato trasferito in altri locali siti negli **scantinati** del medesimo stabile; **locali privi di aerazione ed accessibili esclusivamente tramite rampe di scale.**

La presenza conclamata di muffa sulle pareti, di cisterne per liquidi, di autoclavi collegate alla rete elettrica e l'assenza di riciclo dell'aria **rendono necessario l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (c.d. DPI) per l'accesso nei suddetti scantinati, **così come impartito da circolare nr. F3/2022 del 24.09.22** a firma del Dott. Montaruli, ex dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del capoluogo reggino.

La citata circolare che dispone l'utilizzo di DPI appare un vero controsenso, invero detta area andrebbe totalmente interdetta e non si sarebbe dovuto concedere l'ex locale in uso all'U.T.L. ad un sindacato per ragioni attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, dei dipendenti e di cura e custodia del materiale dell'amministrazione.

I poliziotti per espletare il proprio lavoro sono quotidianamente costretti ad accedere tramite rampa di scale e **senza montacarichi** in questi locali insalubri per il prelievo, deposito e consultazione dei faldoni contenenti pratiche di Polizia Giudiziaria, fascicoli del personale in quiescenza ed atti vari. **Di fatto non viene attuata, come da vigente normativa, la prevenzione, la tutela ed il benessere del personale.**

Notevoli problematiche vengono, inoltre, rilevate relativamente all'accesso a suddetta sede sindacale, una succursale della segreteria ufficiale siulp, già presenti da molti anni di fronte alla locale Questura. Per usufruire dei servizi offerti dalla sub segreteria sindacale siulp (allocata all'interno del Compartimento reggino della Polfer) c'è bisogno che personale in servizio alla centrale COC si distraiga momentaneamente dalla propria postazione di lavoro, distogliendosi dai compiti istituzionali, per aprire la porta d'accesso all'area riservata, a mo' di "segretario/usciera" del sindacato.

Superfluo è anche evidenziare che in detta "Area Riservata" ha sede, come detto, il settore operativo, e che pertanto risulta pericolosa ed inopportuna la permanenza degli eventuali avventori. Questi, infatti, potrebbero stazionare in uno spazio occupato da individui, a volte pericolosi, soggetti ad accertamenti o in stato di fermo.

Dalle segnalazioni raccolte, non si riesce neanche a comprendere come venga individuata la segreteria per effetto del d.Lgs. nr. 81/08, non essendo classificato "luogo di lavoro", né come sia possibile pagare le bollette relative alle utenze domestiche in locali di proprietà di R.F.I. e ceduti all'Amministrazione per

**RECAPITO MAIL CERTIFICATA:** snap@pecaruba.it  
**RECAPITO MAIL:** snap.nazionale@gmail.com

**SEDE LEGALE:** via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma  
**RECAPITO TELEFONICO:** +39 339 4830512



# SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

l'espletamento dei compiti istituzionali.

A colorire questo fantasioso panorama, segnaliamo che mai avremmo immaginato che un dipendente della Polizia di Stato potesse essere disciplinarmente sanzionato per aver adempiuto ad un obbligo di legge, ed invece al Compartimento Polfer di Reggio Calabria è accaduto l'inverosimile...infatti il responsabile del locale U.T.L. (nostro quadro sindacale) per aver diligentemente relazionato al proprio dirigente (l'ex art. 20 del d.Lgs 81/2008) la situazione sopra narrata ha ricevuto un gradito premio ... una bella sanzione disciplinare!

Chissà...magari il locale dirigente potrebbe essersi "risentito" da tale segnalazione e potrebbe averla presa come "lesa maestà" (sic) !?!

In merito all'occupazione da parte del siulp del citato locale, apprendiamo con estremo stupore che, il Dr. LO IACONO, dirigente del Compartimenti Polfer di Reggio Calabria, asserisca (nell'ambito di un accesso agli atti) quanto di seguito:

- “ **NON AVER RINVENUTO ALCUNA DISPOSIZIONE** IN ORDINE ALLA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE SIULP ”

paventando ben due ipotetiche, quanto improbabili, ragioni (che paiono più delle scusanti create ad hoc) secondo cui:

- “ **SI E' APPRESO INFORMALMENTE** DA PERSONALE DEL COMPARTIMENTO CHE, CONSIDERATO IL NOTEVOLE LASSO DI TEMPO TRASCORSO DAL MOMENTO IN CUI IL SIULP HA AVUTO LA DISPONIBILITA' DEL LOCALE (CIRCA 25 ANNI FA), IL DOCUMENTO IN QUESTIONE **POTREBBE** ESSERE STATO OGGETTO DI SCARTO DI ATTI DI ARCHIVIO **O POTREBBE** ESSERE ANDATO DISTRUTTO A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI CHE NEL PASSATO SI SONO VERIFICATI NELL'ARCHIVIO ”.

Rappresentiamo che una delegazione **SNAP** ha avuto modo di incontrare formalmente, previa richiesta inoltrata a mezzo Pec, il Dirigente del Compartimento Polfer di Reggio Calabria Dr. LO IACONO, al quale avevano evidenziato le suddette criticità in ordine all'esistenza di un titolo che desse l'uso del citato locale alla segreteria siulp. A tal proposito, ricevevano una risposta del tutto singolare secondo la quale, il Dottor LO IACONO **NON HA RAPPRESENTATO L'INTENZIONE DI CHIUDERLA O DI SPOSTARLA, E CHE SAREBBE INTERVENUTO SOLO SE DIRETTAMENTE INTERESSATO DAL CAPO DELLA POLIZIA.**

Prendendo atto delle suddette esternazioni, ci domandiamo e domandiamo all'attuale Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani - se sia dello stesso avviso del Dirigente



# SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Compartimento Polfer reggino o voglia agire secondo logica e buon senso ripristinando l'uso del citato locale a vantaggio dell'Amministrazione piuttosto che di una sigla sindacale.

Prendiamo amaramente atto che, un funzionario di Polizia disconosca che documentazione attestante la destinazione d'uso di un locale NON sia soggetto a scarto ed ancora evidenziamo che nonostante il Dirigente citi fenomeni di allagamento nell'archivio, lo stesso, decida ancora oggi destinare il materiale di archivio nell'interrato (luogo per primo soggetto ad allagamenti) piuttosto che liberare con effetto immediato il locale in uso al siulp, il che potrebbe dirla lunga su una ipotetica quanto probabile sudditanza eventuale verso detta sigla; il tutto in spregio ai propri compiti d'Istituto per cui dovrebbe assumere ogni tutela verso il materiale dell'amministrazione ed ancor prima verso i nostri colleghi! Altresì sottolineiamo che a noi **detto locale risulta occupato da circa due anni e non 25, in quanto sino a circa due anni orsono era destinato a custodire materiale dell'U.T.L.**

Restando nell'ambito normativo, a cui dovrebbe uniformarsi ogni dipendente di qualsiasi qualifica e grado della Polizia di Stato, evidenziamo l'importanza e la valenza degli artt. 15, 18, 28, 29, 31 e 168 del d.Lgs 81/2008 per quanto concerne sia le misure generali di tutela sui luoghi di lavoro e sia degli obblighi del datore di lavoro/ dirigente.

Riteniamo che presso il Compartimento Polfer di Reggio Calabria questi articoli non vengano pienamente rispettati a danno dei lavoratori e verosimilmente a vantaggio di una sigla sindacale.

Con la presente si è a **chiedere un tempestivo intervento ispettivo, presso detto Compartimento, che possa: ristabilire il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, ripristinare la corretta applicazione del Regolamento di disciplina** (ex Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737), **intraprendere gli opportuni provvedimenti nei confronti del responsabile/i delle gravissime situazioni segnalate con la presente, nonché portare all'immediata liberazione del locale "detenuto" dal siulp con il conseguente ripristino dell'originario fine, ossia quello di accogliere il materiale in uso all'amministrazione.**

Confidando nell'attenzione per le tematiche trattate rimaniamo in attesa di cortese riscontro, cogliendo l'occasione per porgere distinti saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Originale firmato agli atti.

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it  
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma  
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512



# SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

## <sup>1</sup> Art. 20 Obblighi dei lavoratori

1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. **I lavoratori devono in particolare:**

- a) **contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro**, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità...

### Art 15 Misure generali di tutela

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

### Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43.;
- 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.